



Via Abruzzo nr.11 - 74028 Sava (TA) – tel/fax 099/9727858
C.F./P.I. 02581080732

Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216

e-mail: info@studioformat.it

sito web: <http://www.studioformat.it>

Circolare 01/2011

Sava li 07/01/2011

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

OGGETTO: Pagamento dei compensi agli amministratori e principio di cassa "allargata".

Gli amministratori di società sono remunerati tramite l'attribuzione di un compenso connesso con l'attività espletata a favore della società. Nella maggior parte dei casi, il **compenso dell'amministratore** configura per questo un reddito da collaborazione coordinata e continuativa inquadrabile tra i **redditi assimilati al lavoro dipendente**. In questo caso, l'art. 51, co. 1 del TUIR prevede l'**applicazione del principio di cassa "allargata"**, in base al quale le somme percepite per prestazioni rese nel corso del 2010 concorrono a formare il **reddito 2010 dell'amministratore** e sono **deducibili dalla società erogante nel 2010** se sono **corrisposte entro il 12.01.2011**. Conseguentemente, relativamente al 2010, il reddito dell'amministratore assimilato al lavoro dipendente è costituito dalla somma dei compensi percepiti entro il 31.12.2010 e dei compensi percepiti entro il 12.01.2011 riferiti a prestazioni rese nel 2010.

Diversamente, nel caso in cui l'**attività amministrativa** svolta rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dall'amministratore, le somme corrisposte sono soggette alla disciplina del **reddito di lavoro autonomo**, per cui il **principio di cassa "allargata" non si applica**. Di conseguenza, il reddito 2010 dell'amministratore professionista è determinato sulla base di quanto incassato nel periodo 01.01.2010 - 31.12.2010.

Nella seguente tabella esaminiamo come devono essere **considerati e fiscalmente trattati i compensi agli amministratori** di società che vengono erogati a fine dell'anno:

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E PRINCIPIO DI “CASSA ALLARGATA”		
TASSAZIONE COMPENSO AMMINISTRATORE ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE	SOMME EROGATE ENTRO IL 12.01.2011	<p>Per effetto dell'applicazione del principio di cassa “allargata”, sulle somme erogate fino al 12.01.2011 relative a prestazioni effettuate nel 2010, la società deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ operare la ritenuta in base alle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2010; ◆ attribuire le detrazioni (ad esempio, per carichi di famiglia) nella misura prevista per il 2010;
	SOMME EROGATE DOPO IL 12.01.2011	<p>I compensi riferiti alle prestazioni rese in un determinato periodo d'imposta e corrisposti dopo il 12 gennaio dell'anno successivo seguono la regola generale del principio di cassa e pertanto, se relativi a prestazioni del 2010 e incassati dopo il 12.01.2011, concorrono a formare il reddito 2011 per l'amministratore e la società deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ operare la ritenuta in base alle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2011; ◆ calcolare le detrazioni nella misura spettante nel 2011.
TASSAZIONE COMPENSO AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ il principio di cassa “allargato” non è applicabile al lavoratore autonomo (in possesso di partita IVA) che svolge anche mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, ossia per le quali sono necessarie competenze tecnico giuridiche direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata; ◆ relativamente al 2010, il reddito dell'amministratore professionista è determinato sulla base di quanto incassato nel periodo 01.01.2010 - 31.12.2010. 	

DEDUCIBILITA' DEI COMPENSI IN CAPO ALLA SOCIETA'	<p>Ai sensi dell'art. 95, co. 3 del TUIR i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono corrisposti. Per mantenere la simmetria tra l'anno di tassazione per l'amministratore e l'anno di deducibilità per la società, è riconosciuta anche alla società l'applicazione del principio di cassa "allargata", in modo tale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i compensi corrisposti entro il 12.01.2011 siano deducibili nel 2010 se relativi a prestazioni rese in tale periodo; ◆ i compensi corrisposti dopo il 12.01.2011 siano deducibili dal reddito 2011 della società, anche se riferiti a prestazioni rese nel 2010.
VERSAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO	<p>La società erogante deve provvedere al versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi INPS entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Pertanto, sui compensi erogati agli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 31.12.2010 dovranno essere versate mediante il modello F24, le ritenute d'acconto e i contributi INPS, entro il giorno 16.01.2011; ◆ entro il 12.01.2011 dovranno essere versate mediante il modello F24, le ritenute d'acconto e i contributi INPS, entro il giorno 16.02.2011.
ADEMPIMENTI SOCIETA'	<p>Gli adempimenti di fine anno cui deve attenersi ogni società sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verificare che l'assemblea abbia deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2010 agli amministratori; ◆ controllare che tale costo sia stato imputato a conto economico; ◆ accertare la data in cui tale compenso è stato corrisposto all'amministratore e quindi dedurre tale costo dal periodo d'imposta 2010 o 2011.

Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo distinti saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica